



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA

in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente

SENTENZA

(art. 429 c.p.c.)

definitiva nella causa iscritta al n. 277/2019 R.G. Lav. promossa da:

██████████

Avv. ██████████ e ██████████

Ricorrente

contro

**INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti
Liberi Professionisti**

Avv. ██████████

Resistente

RILEVATO

- che, con ricorso in riassunzione depositato in Cancelleria in data 12.12.2019, ██████████
██████████ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta il INARCASSA - Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (d'ora in
avanti Inarcassa), chiedendo che -previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o
inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGD di Inarcassa e disapplicazione dello
stesso nel caso di specie-, fosse accertato il proprio diritto alla riliquidazione della quota di
pensione di vecchiaia anticipata in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e
s.m.i. di competenza di Inarcassa, con decorrenza dal 1°6.2017 (o da altra data che
dovesse essere ritenuta di giustizia), calcolato sulla base del sistema di calcolo pro quota
retributivo previsto dall'ordinamento di Inarcassa (ovverosia retributivo con riferimento alle
annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli
artt. 20 e 17 del NRGD); per l'effetto, chiedeva, altresì, che il Tribunale condannasse
Inarcassa alla riliquidazione della quota di pensione di sua competenza, calcolata come
sopra, con decorrenza dal 1°6.2017 (o da altra data che dovesse essere ritenuta di
giustizia), ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla
suddetta data di decorrenza;





- che, con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva Inarcassa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in punto diritto;
- che, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza di discussione;
- che, alla luce della normativa emergenziale per il contrasto della pandemia da COVID-19 e delle linee guida emanate dal sig. Presidente del Tribunale, detta udienza veniva tenuta mediante scambio di note autorizzate, dopodichè il giudice decideva la causa come da sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c., di cui veniva data lettura alle ore indicate con apposito decreto, preso atto della rinuncia delle parti ad assistere in videoconferenza a tale lettura;

OSSERVA

Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.

Si premette che le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea non sono contestate (e comunque risultano provate documentalmente) e possono così riassumersi.

L'ingegnere ██████████ in data 31.5.2017 presentava domanda di pensione di vecchiaia anticipata all'INPS (ente deputato all'istruttoria), chiedendo di cumulare i periodi assicurativi di iscrizione all'INPS con quelli di Iscrizione ad Inarcassa, ai sensi delle modifiche alla L. n°228/2012 introdotte dalla L. n°232/2016 ed entrate in vigore il 1.1.2017; in particolare, come da documentazione prodotta con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore poteva vantare 21 anni e 62 giorni di anzianità contributiva presso Inarcassa e 30 anni e 36 settimane di anzianità contributiva presso l'INPS, di cui 21 anni e 46 settimane non coincidenti con l'anzianità maturata presso Inarcassa.

In data 24.11.2018, Inarcassa comunicava di aver deliberato la liquidazione della propria quota di pensione, con decorrenza 1.6.2017, in misura pari ad euro 4.337,92 lordi annui (euro 341,38 lordi mensili), applicando l'art. 24 bis del Nuovo Regolamento Generale Previdenza (N.R.G.P.), entrato in vigore non prima del 15.3.2018.

Ciò detto in punto fatto, in punto diritto è bene riportare, per la parte di interesse, il dettato della L. n°228/2012, come modificata dalla L. n°232/2016.

In particolare, l'art. 1, comma 239, L. 228/2012, nella versione modificata dalla Legge 232/2016, stabilisce che "ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di





previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.

Ai sensi del successivo comma 241, poi, “il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”.

Per il comma 245, infine, “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.

Ciò detto, il principale argomento attoreo consiste nel lamentare una sorta di applicazione retroattiva dell'art. 24 bis N.R.G.P., posto che lo stesso, al momento di presentazione della domanda di pensione (31.5.2017) ed anche di decorrenza della medesima (1.6.2017) era ben lungi dall'essere in vigore.

Opposta, invece, è la tesi della convenuta, per cui il ricorrente avrebbe tenuto un comportamento frettoloso, in quanto “non ha voluto/saputo aspettare e, senza che ciò fosse richiesto o sollecitato, ha presentato la domanda di pensione”: insomma, l'ing. [REDACTED] avrebbe dovuto attendere l'emanazione di un provvedimento regolamentare della propria Cassa Previdenziale per avere la certezza del *quantum* liquidabile e, comportandosi diversamente, ha, per così dire, “accettato il rischio” che il trattamento pensionistico a carico della resistente non fosse quello desiderato.





Tale tesi, seppure suggestiva, non può essere fatta propria dal giudicante.

Il tenore della legge è inequivoco e non subordina, neppure in punto *quantum*, la possibilità di richiedere un trattamento pensionistico avvalendosi dell'istituto del cd. "cumulo gratuito" all'emanazione di norme regolamentari da parte delle Casse interessate. Gli unici requisiti previsti dalla normativa primaria, infatti, sono quelli di anagrafici e contributivi previsti dal comma 239, mentre successivo comma 245, prevedendo che "le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento" si riferisce evidentemente alle modalità di calcolo delle singole Casse del trattamento pensionistico: nella specie oggi in esame, il calcolo doveva essere effettuato sulla base dello spartiacque del 2012 (*ante*, sistema retributivo, *post*, sistema contributivo), come previsto da Inarcassa.

Non è quindi condivisibile l'assunto della convenuta, secondo cui al momento della domanda di pensione formulata dall'ing. ██████████, non sarebbe stato ancora previsto il relativo metodo di calcolo del trattamento pensionistico a carico di Inarcassa e che l'interessato avrebbe dovuto attendere fino all'emanazione di una norma regolamentare della gestione interessata: portando ad estreme conseguenze detto ragionamento, qualora la convenuta non avesse ancora provveduto in tal senso, gli iscritti aventi diritto non avrebbero potuto accedere all'istituto del cumulo gratuito!

Ciò, evidentemente, non può essere.

Ma la conferma che l'interpretazione proposta non possa ritenersi condivisibile si può trovare addirittura in un documento formato dalla stessa Inarcassa.

Nel documento prodotto sub 6 da parte ricorrente e non disconosciuto dall'onerata, denominato "Inarcassa, Welfare e Professione Trimestrale della

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti" si può infatti leggere come la convenuta individuasse (prima dell'emanazione dell'art. 24 bis NRGF) il trattamento pensionistico liquidabile all'interessato: a pagina 20 del documento, infatti, si legge che

Il sistema di calcolo della pensione in cumulo è più premiante di quello in totalizzazione in quanto ciascun ente è tenuto a determinare la propria quota - commisurata alla rispettiva anzianità previdenziale - secondo le regole del proprio ordinamento. In termini generali possiamo affermare che, fatte le dovute eccezioni, il cumulo pensionistico è una totalizzazione in forma pro-rata.

Ancora più esplicita è pagina 23, ove Inarcassa specifica che





Le regole di calcolo. Ma come si determina l'importo della pensione in regime di cumulo? Il trattamento è costituito dalla somma dei pro-quota, tanti quante sono le gestioni interessate. Ciascun ente determina la propria quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, applicando le **regole di calcolo del proprio ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni e contribuzioni versate. L'anzianità maturata presso le altre gestioni è fondamentale in quanto entra in gioco non solo per accertare il diritto a pensione ma anche per definire le modalità di calcolo dei singoli pro-quota. La norma appena approvata prevede infatti che *"per la determinazione del sistema di calcolo della pensione occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative"*. Ciò comporta che la pensione verrà liquidata con il **"sistema retributivo"** per quelle gestioni che in passato hanno adottato tale regime di calcolo (per Inarcassa fino al 2012), fermo restando che per i periodi successivi dovrà essere utilizzato solo il **"sistema contributivo"**.





E' la stessa convenuta, allora, che, quantomeno per il periodo antecedente all'emanazione dell'art. 24 bis N.R.G.P. riconosce la sussistenza di un metodo immediato di calcolo per la liquidazione del trattamento pensionistico dell'iscritto che si voglia avvalere del cd. "cumulo gratuito": detto metodo di calcolo, peraltro, è quello indicato in atto introduttivo.

Non è, quindi, neppure il caso di andare ad analizzare le altre suggestive doglianze attoree (una per tutte, la regolamentazione *in peius* da parte di Inarcassa dell'istituto del cumulo gratuito rispetto alla totalizzazione): la fattispecie in esame, infatti, può essere semplicemente decisa sulla base della constatazione del fatto che la convenuta ha applicato retroattivamente una norma regolamentare senza che ciò fosse previsto non solo dalla legge, ma neppure dalla stessa norma secondaria.

Il ricorso, pertanto, deve trovare integrale accoglimento.

Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e, stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate e l'assenza di istruttoria, possono essere liquidate come in dispositivo, in misura pari ai valori medi ministeriali per lo scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa.

P.Q.M.

"definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] alla riliquidazione della quota di pensione di vecchiaia anticipata in regime di cumulo gratuito di competenza di Inarcassa, con decorrenza dal 1°.6.2017, sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di Inarcassa con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive e, conseguentemente,*
- b) condanna Inarcassa alla riliquidazione della quota di pensione di sua competenza, calcolata come sopra, con decorrenza dal 1°.6.2017 ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza;*
- c) condanna Inarcassa alla rifusione delle spese legali sostenute da [REDACTED], che liquida in euro 3.235,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.*

(Così deciso in Aosta il 27/5/2020)

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)

